



PROSECCO SUPERIORE
DAL 1876

PRIME INDICAZIONI TECNICHE PER LA PROSSIMA VENDEMMIA 2019

Introduzione

Di seguito vogliamo fornirvi, nel modo più sintetico e completo possibile, le principali informazioni utili a garantirvi la corretta impostazione del vostro lavoro per l'imminente vendemmia relativamente ai seguenti argomenti: - **Riserva vendemmiale 2018;**

- **Blocco delle rivendicazioni campagne viticole 2019/2020 e 2020/2021;**
- **Stoccaggio prodotti della vendemmia 2019;**
- **Rese produttive nelle zone grandinate.**

Viticoltori, vinificatori ed Imbottiglieri

Partendo dal vigneto vogliamo riassumere le principali informazioni utili per la prossima vendemmia.

Iscrizione allo schedario vitivinicolo:

La rivendicazione della DOCG è consentita a tutte le aziende che detengono vigneti rientranti nei confini della Docg Conegliano Valdobbiadene.

Al fine di evitare errori in fase di denuncia delle uve, invitiamo tutti i produttori a controllare sul proprio schedario la presenza dei mappali che se iscritti rientrano fra quelli potenzialmente rivendicabili come Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.

Livello produttivo dei vigneti in t/ha di uve da disciplinare:

Tipologie	LIVELLO PRODUTTIVO NUOVI IMPIANTI		
	2019 (0%)	2018 (60%)	2017 (100%)
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 13,5 t/ha	0	8,1	13,5
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore "Rive di..." 13 t/ha	0	7,8	13
Superiore di Cartizze 12 t/ha	0	7,2	12

Tipologie	LIVELLO DEI SOVRAINNESTI		
	2019 (0%)	2018 (60%)	2017 (100%)
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 13,5 t/ha	0	8,1	13,5
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore "Rive di..." 13 t/ha	0	7,8	13
Superiore di Cartizze 12 t/ha	0	7,2	12

CONSORZIO TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO

Piazza Libertà, 7 Solighetto - 31053 Pieve di Soligo - TV Tel. +39 0438 83028 Fax +39 0438 842700 info@prosecco.it www.prosecco.it

PARTITA IVA 00730120268

1) **Riserva vendemmiale 2018**

Con decreto regionale n. 94 del 31 agosto 2018 era stata attivata “**riserva vendemmiale**” per i prodotti della vendemmia 2018.

- L’attivazione della riserva prevedeva la facoltà di accantonamento del vino ottenuto dalle uve dei superi di campagna calcolato fino ad un massimo di 27 q.li/Ha di uva, **ottenuta dai vigneti in piena produzione** della varietà Glera e varietà minori, mentre per quelli idonei alla produzione della menzione “Rive” un accantonamento del vino ottenuto dalla trasformazione calcolata fino a 26 q.li/ha di uva e per quelli della sottozona “Superiore di Cartizze” un quantitativo massimo di 24 q.li/ha.
- La “**riserva vendemmiale**” non era stata attivata per le varietà Pinot e Chardonnay, destinati al “taglio tradizionale”.
- La presa in carico dell’eventuale supero di campagna, quale riserva vendemmiale della Docg Conegliano Valdobbiadene, era a discrezione dei singoli operatori, che diversamente potevano destinarla come consuetudine, secondo le ricadute previste.

Con decreto regionale n. 83 del 4 luglio 2019 è stato disposto che il vino oggetto della riserva vendemmiale 2018, dalla data del 4 luglio 2019, è reso totalmente disponibile unicamente come vino diverso da quello da certificare a Docg “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”, pertanto sarà necessario riclassificarlo come vino atto alle denominazioni di ricaduta “Prosecco Doc” o Igt.

Modalità operativa per l’adeguamento del registro:

Operare la riclassificazione di tutti i volumi della riserva vendemmiale della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco alle D.O./I.G. di ricaduta previste dalla normativa vigente e, successivamente, inviare a Valoritalia (sop13@valoritalia.it) copia del modello relativo alle movimentazioni di cantina scaricabile al seguente link:

https://www.valoritalia.it/wpcontent/uploads/2019/03/TAD_V_007_20190101.pdf

Supero di cantina

L’eventuale supero di cantina, ottenuto dalla trasformazione delle uve entro il limite massimo del 5% (da 70% a 75% max), pena la decadenza dell’intera partita, poteva essere destinato, per ricaduta, alla produzione di **vino bianco IGT o di vino bianco senza il riferimento al nome del vitigno Glera.**

Viste le modifiche del disciplinare di produzione del vino Prosecco Doc, tra cui l’innalzamento della resa uva/vino (dal 70% al 75%) e le disposizioni della legge 238/2016, che non pone restrizioni ad una eventuale rivendicazione per ricaduta ad altre denominazioni, anche questa frazione di prodotto poteva essere oggetto di riserva vendemmiale. Nel caso fosse stata attivata la riserva vendemmiale su tale frazione di prodotto, anche questa frazione di vino è reso totalmente disponibile unicamente come vino diverso da quello da certificare a Docg “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”

2) Blocco delle rivendicazioni

Con Decreto n. 86 del 15 luglio 2019, la Regione del Veneto ha adottato, per le campagne vitivinicole 2019/2020 e 2020/2021, la sospensione dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Docg "Conegliano Valdobbiadene – Prosecco" per tutte le superfici vitate piantate o innestate successivamente al 31 luglio 2019 con la varietà principale "Glera", le varietà minori "Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga" e le varietà complementari da utilizzare per la tradizionale pratica correttiva aggiuntiva nella preparazione del vino spumante "Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay".

- Non rientrano nel provvedimento di blocco il reimpianto e il reimpianto anticipato di superfici vitate già idonee alla produzione della denominazione della Docg "Conegliano Valdobbiadene – Prosecco".
- Non rientrano altresì nel blocco le superfici vitate impiantate avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto, rilasciate entro la medesima data, a seguito di estirpazione di una pari superficie già idonea alla produzione della denominazione Docg "Conegliano Valdobbiadene – Prosecco".
- Analoga deroga è prevista per l'impianto di vigneti, non ancora ultimato alla data del 31 luglio 2019, con riferimento alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi dei bandi regionali di cui alle DGR n. 737/2017, n. 765/2018 e n. 277/2019, per i quali l'istruttoria riconosce una potenziale idoneità alla produzione Docg "Conegliano Valdobbiadene – Prosecco". Non sono comprese in tale deroga le varianti presentate successivamente l'adozione del provvedimento di sospensione n. 86 del 15 luglio 2019 volte ad ottenere il riconoscimento della potenziale idoneità alla produzione a Docg "Conegliano Valdobbiadene – Prosecco".

L'eventuale estirpo e reimpianto, il reimpianto anticipato e il sovrainnesto di una superficie vitata investita a varietà complementari minori "Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga" e a varietà complementari da utilizzare per la tradizionale pratica correttiva aggiuntiva nella preparazione del vino spumante "Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay", riconvertita nella varietà principale "Glera", determina l'esclusione, della superficie corrispondente, dalla possibilità di rivendicazione quale Docg "Conegliano Valdobbiadene – Prosecco".

Si ricorda che vige l'obbligo, per gli impianti realizzati entro il 31 luglio 2019, **della comunicazione di fine lavori agli organi competenti entro la data del 30 settembre 2019** pena la decadenza del diritto di rivendicazione delle produzioni a Docg "Conegliano Valdobbiadene – Prosecco".

In caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a Docg "Conegliano Valdobbiadene – Prosecco", la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato.

3) Stoccaggio prodotti della vendemmia 2019

E' in corso di attuazione di un provvedimento che prevede lo stoccaggio dei quantitativi di prodotto dalle uve eccedenti i:

- 120 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 135 quintali/ettaro per i vini atti a Conegliano Valdobbiadene Prosecco;

- 115 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 130 quintali/ettaro per i vini atti a Conegliano Valdobbiadene Prosecco con la menzione Rive;

- 80 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 135 quintali/ettaro per i vini atti al taglio secondo la pratica tradizionale di cui all'art. 5 comma 3 del disciplinare di produzione.

Per i vigneti al secondo anno d'impianto, per i quali è consentita una produzione massima del 60 % di quella prevista dal disciplinare di produzione, lo stoccaggio fa riferimento ai quantitativi di prodotto provenienti dalle uve eccedenti i:

- 72 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 81 quintali/ettaro per i vini atti a Conegliano Valdobbiadene Prosecco;

- 69 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 78 quintali/ettaro per i vini atti a Conegliano Valdobbiadene Prosecco con la menzione Rive;

- 48 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 81 quintali/ettaro per i vini atti al taglio secondo la pratica tradizionale di cui all'art. 5 comma 3 del disciplinare di produzione

Sono esclusi dalla richiesta della misura dello stoccaggio i prodotti provenienti dalle uve destinate alla produzione dei vini Conegliano Valdobbiadene o Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg.

Si precisa inoltre che i prodotti sottoposti a stoccaggio possono comunque, già dalla data del loro ottenimento, essere destinati alle denominazioni di ricaduta se i vigneti da cui hanno origine sono idonei alla produzione delle relative denominazioni di origine controllata o Igt.

I prodotti ottenuti dal 20 % del supero di campagna non sono interessati dal provvedimento e pertanto seguono le destinazioni usuali, come nelle campagne vitivinicole precedenti.

4) Rese produttive nelle zone grandinate

Si comunica, infine, che, con decreto rep. 1263/2019 del 01 agosto 2019, sono state approvate le delimitazioni delle zone grandinate e determinate le rese massime di uva per ettaro dei vigneti atti alla produzione dei vini delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche della provincia di Treviso colpiti da eventi atmosferici di carattere grandinigeno verificatosi in data 26 aprile 2019 nell'areale Conegliano Valdobbiadene – Prosecco Docg.

Per i vigneti colpiti dall'evento atmosferico suddetto, ricadenti nella delimitazione territoriale di cui al decreto suddetto, per la vendemmia 2019, le **relative rese massime sono stabilite in 80 q.li/ha per i vigneti in piena produzione e di 48 q.li/ha per quelli al secondo anno d'impianto e quindi al primo anno di produzione.**

I produttori ricadenti nelle suddette zone nei comuni di Vidor, Valdobbiadene, Miane, Follina, Farra di Soligo, Cison di Valmarino e Tarzo possono ottenere ulteriori informazioni all'Ufficio Produzioni Vegetali di Avepa TV.

Si precisa che l'elenco dei mappali interessati sarà pubblicato entro il 9 agosto 2019 direttamente sul portale di Avepa.

Seguirà nei prossimi giorni l'invio delle indicazioni Tecniche di vendemmia generali per la campagna vitivinicola 2019/2020.

Cordiali saluti.

Solighetto, 02/08/2019

Ufficio Vigilanza

Dott. Mario Silipo